

TERZO ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016
SOTTOSCRITTO IL 16 DICEMBRE 2016

Utilizzo della riserva del 50% ex art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185

VISTI:

- L'art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.l. 1° agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- L'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l'altro, per l'anno 2016, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- L'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016;
- Gli Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre e il 21 novembre 2016;

VISTI, in particolare:

- L'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro;
- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni;
- La circolare INPS n.217 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che:

- Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;
- La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia;
- Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall'Istituto;
- Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017;
- L'Accordo Quadro 2016, nell'ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della

normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell'anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra;

- In relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell'anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all'integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti;

ATTESO che il presente Addendum sostituisce integralmente gli Addendum all'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono di ricorrere all'utilizzo della quota di riserva prevista dall'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:

- a) Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;
- b) Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all'art. 2 comma 7 del D.l. n. 83473/14;
- c) Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, anche attraverso la cessione o l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
- d) Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS;
- e) Datori di lavoro non imprenditori;
- f) Apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa;
- g) Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS;

Per le tipologie c), d) e) f) e g) il periodo di CIGD autorizzato dovrà avere inizio nell'anno 2016, potrà protrarsi nell'anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016.

Gli accordi di CIGD stipulati in sede sindacale ai sensi del presente Addendum, dell'Addendum del 27 ottobre e dell'Addendum del 21 novembre non possono essere sottoscritti, né prevedere una decorrenza del trattamento, in data antecedente alla data di sottoscrizione degli Addendum medesimi.

Detti accordi devono essere sottoscritti entro il 31/12/2016 e prevedere l'inizio del trattamento di CIGD entro la stessa data.

Il mancato rispetto dei termini precisati ai paragrafi precedenti comporterà la non ammissibilità e la reiezione della relativa domanda di intervento.

Le aziende di cui alla tipologia c) dovranno produrre la documentazione relativa ad azioni attivate per la cessione o per l'affitto, anche parziale, dell'azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza.

Inoltre, per tale tipologia di aziende, la consultazione sindacale dovrà concludersi con l'esame congiunto in sede pubblica presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, Formazione e Lavoro (A.R.I.F.L.), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l'esame congiunto della situazione aziendale.

In tal caso il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell'esame congiunto.

Le aziende che abbiano precedentemente concluso la consultazione sindacale in sede pubblica prevista nell'Addendum sottoscritto il 27 ottobre 2016 ed intendano avvalersi delle nuove possibilità disposte dall'Addendum del 21 novembre 2016 devono richiedere un nuovo esame congiunto in sede pubblica.

L'esame congiunto andrà chiesto ad A.R.I.F.L. al seguente indirizzo PEC: arifl@pec.regione.lombardia.it.

Le autorizzazioni inerenti alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga saranno emesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Si esclude fin d'ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate nel limite del 50% delle risorse attribuite dallo Stato secondo quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod.

Non è prevista alcuna estensione delle possibilità di accesso alla mobilità in deroga rispetto a quelle già previste nell'Accordo Quadro 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016.

Per quanto non disciplinato dal presente Addendum restano in essere tutti i criteri previsti nell'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I TRATTAMENTI CON INIZIO SOSPENSIONI NEL 2016 CHE SI PROTRAGGONO NEL 2017

In base alle nuove procedure INPS - circolare n.217 del 13/12/2016 - **le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione** (e non all'INPS).

La Regione comunicherà, attraverso i canali istituzionali (il sito regionale www.lavoro.regione.lombardia.it e la pagina avvisi del sistema "Finanziamenti on line") la data di apertura del sistema informativo dopo i necessari adeguamenti delle procedure.

Le aziende pertanto sono tenute a verificare, a partire dal 27 dicembre, direttamente sul sistema informativo "Finanziamenti on line" o sul sito regionale, la data di apertura del sistema informativo stesso.

Considerato che, di norma, le domande devono essere presentate alla Regione entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni e tenuto conto dei necessari adeguamenti del sistema informativo il termine perentorio per la presentazione delle domande alla Regione è fissato al 19 gennaio 2017.

~~Le domande eventualmente ed erroneamente presentate ad INPS non verranno prese in considerazione (né rispetto ai termini di presentazione, né rispetto all'ammissibilità). Le imprese richiedenti sono tenute ad inviare comunque la domanda alla Regione nei termini sopra indicati.~~

Le aziende che hanno presentato domanda di CIG in deroga ai sensi dell'Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga 2016 per un periodo, entro il limite dei 91 giorni, fino al 31/12/2016 e hanno la necessità di proseguire i trattamenti nel 2017, devono richiedere la riparametrazione della domanda già presentata al fine di escludere la sovrapposizione dei periodi di cassa, tenuto conto che la successiva domanda deve comunque comprendere un periodo almeno di un giorno di sospensione nell'anno 2016.

La Regione dispone il documento di regole operative in applicazione del presente Addendum e il **modello standard** per la sottoscrizione degli accordi sindacali comunicati attraverso le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e i canali istituzionali (il sito regionale www.lavoro.regione.lombardia.it, la pagina avvisi del sistema "Finanziamenti on line"). Le aziende sono tenute a tenerne conto per la sottoscrizione degli accordi e per la presentazione delle domande.

Milano, 16 dicembre 2016

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Lombardia _____

Per ANMIC _____

Per ANMIL _____

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane _____

Per CNA Lombardia _____

Per Compagnia delle Opere _____

Per Confagricoltura Lombardia _____

Per Confapindustria Lombardia _____

Per Confartigianato Lombardia

Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia

Per Confcooperative Lombardia

Per Confesercenti Lombardia

Per Confindustria Lombardia

Per Federazione Regionale Coltivatori diretti

Per Legacoop Lombardia

Per CGIL

Per CISL

Per UIL

Per UGL

Per CISAL

Per CONFSAL

Consigliera Regionale

